

Studio Legale CAVALLO PERIN
Corso Regio Parco, 2 – 10153 Torino
Tel. 011.882621 – Fax 011.8600018
CF. CVLRRT59E29E379L
Partita IVA 04976240012
robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - Roma

Ricorso in ottemperanza

per

la **Prof.ssa Maria Lodovica Gullino** (C.F. GLLMLD52R65H727E), nata a Saluzzo (CN) il 25 ottobre 1952, residente in Torino, via Po, n. 4/B, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dal Prof. Roberto Cavallo Perin (c.f. CVLRRT59E29E379L), del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Torino, C.so Regio Parco n. 2, come da procura speciale in calce al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec comunicato all'Ordine di appartenenza ai sensi di legge: **robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it**, ovvero al numero di fax 011.8600018;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 96446770586), in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/a e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

-resistente-

nonché contro

ISAIA MARCO (c.f. SIAMRC75E16L219Y), nato a Torino il 16 maggio 1975, residente in Torino, via Volvera n. 10;

CANESTRELLI DANIELE, Professore associato presso il DEB – Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università degli Studi della Tuscia, sita il Viterbo, località Riello s.n.c.;

MARIANGELA GIRLANDA, residente in Torino, Via Barletta n. 150 int. 4;

DAVID CARAMELLI, residente in Dicomano (FI), Frazione Villa n. 1;

-controinteressati non costituiti -

per l'ottemperanza

della sentenza n. 4285/2021 del 11 novembre 2020, depositata il 13 aprile 2021 e notificata in data 14 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 5352/2019, con cui il T.A.R. Lazio, sez. III, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale depositato il 7 maggio 2109 e ha accolto i motivi aggiunti di ricorso depositati il 16 aprile 2020;

* * *

FATTO

I. Con decreto 27 dicembre 2017, n. 3728 del Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, veniva emanato il bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

La ricorrente, Professore ordinario di patologia vegetale presso il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali, alimentari dell'Università di degli studi di Torino del Settore Scientifico Disciplinare BIO /08 (settore concorsuale 05/B1, Antropologia e Zoologia) presentava il 27.3.2018 domanda di partecipazione al bando PRIN 2017 (linea A, di intervento principale aperto a tutti i progetti non appartenenti in via esclusiva alla linea B, giovani o alla linea C, Sud) allegando il modulo amministrativo, parte A e la proposta di ricerca (parte B).

Il Ministero comunicava il 12 febbraio 2019 all'esponente il mancato superamento della fase di preselezione, stante il conseguimento di un punteggio inferiore a 15 (nota prot. n. 2279 del 8.2.2019 - Doc. 4 del ricorso). Venivano così approvate le graduatorie (decreto 6 febbraio 2019, n. 181).

A seguito di istanza di accesso agli atti l'esponente riscontrava profili di illegittimità nelle valutazioni compiute dal Comitato di selezione, proponendo così ricorso giurisdizionale avanti Codesto TAR per il Lazio – Roma, instando per l'annullamento, previa sospensione:

- “1. della graduatoria approvata con verbale finale di prima fase del Comitato di Selezione PRIN 2017 settore ERC: LS8 in data 30 luglio 2018;*
- 2. della comunicazione via mail in data 12 febbraio 2019, prot. n. 2279 del 8 febbraio 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca- Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca – Ufficio III, di non ammissione alla seconda fase di valutazione prevista dal bando PRIN 2017 per il settore ERC: LS8;*
- 3. del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca- Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 181 del 6 febbraio 2019, non pubblicato, di approvazione delle graduatorie di cui all’Allegato A ed i progetti di cui all’Allegato B;*
- 4. dei verbali di seduta del Comitato di Selezione PRIN 2017 settore ERC: LS8 in data 25 maggio 2018, in data 15 giugno 2018, in data 9 luglio 2018, in data 29 gennaio 2019;*
- 5. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.”*

Con ordinanza 19 luglio 2019, n. 4970 Codesto Ill.mo TAR accoglieva la domanda cautelare ritenendo sussistere il *fumus boni iuris* nel ricorso *“essendo le deduzioni svolte dalla ricorrente idonee ad inficiare, quanto meno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, il giudizio espresso, in sede di preselezione, nei confronti della candidata; Ritenuto, altresì, che, stante il pregiudizio dedotto dalla ricorrente, il ricorso risulti prima facie assistito anche dal periculum in mora; Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare sia meritevole di accoglimento al solo fine di ordinare all’amministrazione resistente di motivare, seppur sinteticamente, l’esito della valutazione comparativa della produzione scientifica della ricorrente, eseguita in sede di preselezione”*.

2. Nelle more, l’esponente apprendeva sul sito del MIUR l’adozione del decreto del Direttore Generale del 2 dicembre 2019, n. 2406 – non pubblicato –

con cui veniva approvata la motivazione estesa del giudizio formulato dal Cds LS8 sulla valutazione preselettiva della domanda dell'esponente, come da verbale del 13 novembre 2019, attribuendo il voto di n. 14 punti, con conseguente conferma di non ammissione alla seconda fase di valutazione.

Il verbale di riesame del Cds LS8 (richiamato nel decreto) non veniva allegato, né pubblicato, né reso noto all'esponente, che procedeva nuovamente con accesso agli atti.

La documentazione richiesta – e trasmessa il 20 dicembre 2019 – comprovava i profili d'illegittimità della procedura valutativa, con conseguente illegittimità della graduatoria approvata.

Seguiva quindi proposizione dei primi motivi aggiunti, depositati il 14 febbraio 2020, con cui l'esponente richiedeva – previa sospensione - l'annullamento:

“- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Ufficio III, registro decreti n. 0002406.02-12-2019, non pubblicato, con il quale è stata approvata la motivazione estesa del giudizio formulato dal Comitato di Selezione LS8 come da verbale 13 novembre 2019, in ordine alla valutazione preselettiva della domanda della Prof.ssa Maria Lodovica Gullino; è stato attribuito il voto di 14 punti ed è stata confermata la non ammissione alla seconda fase di valutazione del ricorrente ;

- del verbale di riesame in data 13 novembre 2019 del Comitato di Selezione per il settore LS8 di cui bando PRIN 2017, con cui è stata formulata specifica motivazione sul giudizio espresso nei confronti della Prof.ssa Maria Lodovica Gullino ed è stato confermato il voto di 14 punti, con conseguente non ammissione alla successiva fase di selezione prevista dal bando, reso noto alla ricorrente solo a seguito di richiesta di accesso agli atti con nota PEC del MIUR in data 20 dicembre 2019 ;

- atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.”

3. Nelle more il MIUR depositava memoria di merito il 21 febbraio 2020, in cui si dava atto che dalla graduatoria iniziale, dai progetti ammessi con decreto 6 febbraio 2019, n. 181 (già impugnati) era stato espunto il PI Bavestrello, a seguito di verifiche compiute dall'Amministrazione dopo istanza di autotutela presentata dal ricorrente.

L'esponente apprendeva quindi l'emissione di un nuovo decreto, contenente la formulazione di nuova graduatoria ed elenco dei contributi per ogni progetto approvato nel settore LS8 (tabella di cui all'allegato A, parte integrante del decreto), eccezion fatta per il progetto n. 2017FZ2XCF coordinato dal PI Prof. Bavestrello.

Seguiva così la proposizione dei secondi motivi aggiunti, del 26 marzo 2020, depositati il 16 aprile 2020, con cui l'esponente richiedeva – previa sospensione – l'annullamento:

“- del decreto del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Ufficio III, registro decreti n 0000075.30-01-2020 non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui è stata approvata la ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore LS8 –Linea di intervento A, ad eccezione del Progetto prot. 2017FZ2XCF coordinato dal Prof. Bavestrello, e indicata nella tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del predetto decreto, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito del deposito della memoria datata 21.2.2020 da parte dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio principale”.

4. La causa veniva quindi decisa con sentenza 13 aprile 2021 n. 4285/2021 con la quale Codesto Ecc.mo TAR per il Lazio, dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale azionato avverso la prima valutazione, stante la nuova valutazione del Comitato di Selezione (Cds) impugnata con i motivi aggiunti ed accoglieva quest'ultimi statuendo:

- l'annullamento del verbale del Cds 13 novembre 2019, di riesame dell'esponente;
- l'annullamento del decreto d.g. 2 dicembre 2019, n. 2046, nella parte in cui non tiene conto della proposizione del progetto dell'esponente escludendolo dalla ripartizione stessa;
- l'annullamento del decreto d.g. 30 gennaio 2020, n. 75 con cui è stata approvata la nuova graduatoria di approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A ed i progetti di cui all'Allegato B per i progetti ammessi nel settore LS8 – linea d'intervento A (tabella di cui all'allegato A), fatta eccezione per il progetto n. 2017FZ2XCF coordinato dal Prof. Bavestrello.

Da ultimo, disponeva che, in esecuzione della predetta sentenza l'Amministrazione sottoponesse con la massima sollecitudine il ricorrente, ai fini della sua ammissione alla seconda fase di valutazione, alla rivalutazione dei titoli da lui prodotti, attenendosi ai principi esposti.

La sentenza veniva notificata dall'esponente all'Avvocatura generale il 14 giugno 2021, passando in giudicato anche per tutte le parti il 13 novembre 2021 (attestazione passaggio in giudicato: **doc. 2**).

Nonostante la statuizione dell'Ecc.mo TAR per il Lazio adito e la notificazione della sentenza, l'Amministrazione resistente è rimasta inerte e non ha provveduto ad effettuare la nuova valutazione dei titoli prodotti dalla Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, in palese pregiudizio del suo buon diritto ed in violazione di giudicato.

5. Per tutti le sovraesposte ragioni, la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, stante la perdurante inerzia del MUR, si vede costretta a proporre il presente ricorso in ottemperanza, esponendo i seguenti motivi in punto di

DIRITTO

1. La rivalutazione dei titoli prodotti in domanda di partecipazione della Prof.ssa Maria Lodovica Gullino.

1.1. La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ordinava al MUR di sottoporre con sollecitudine l'esponente alla rivalutazione dei titoli prodotti, ai fini dell'ammissione della stessa alla seconda fase di valutazione, attenendosi ad una serie di principi enunciati nel provvedimento e che qui si riportano.

1.1.1. Con il V motivo di ricorso sub A (motivi aggiunti del 16 aprile 2020) l'esponente aveva censurato i criteri e le procedure di valutazione di cui al verbale del Cds 13 novembre 2019, avendo il Comitato non soddisfatto, se non parzialmente, l'ordine della Sezione, di cui all'ordinanza cautelare n. 4958/2019 di sopperire al "difetto di motivazione del giudizio del ricorrente".

La prof.ssa Gullino lamentava, al riguardo, che i nuovi elementi di giudizio di cui all'impugnato verbale non consentivano di rinvenire alcun riferimento puntuale alle modalità di valutazione della qualità della produzione scientifica; di definizione di "riviste di settore", degli indicatori bibliometrici, della capacità di finanziamento, dei riconoscimenti nonché, in particolare, della modalità di valutazione comparativa nell'ambito della produzione scientifica (qualità e indicatori bibliometrici).

Dall'impugnato verbale del 13 novembre 2019 emergerebbero "valutazioni che appaiono all'evidenza irragionevoli, che solo in via di estremo subordine possono dirsi motivate" (motivi aggiunti del 16.4.2020, pag. 31) per rilevare le quali basterebbe esaminare le tabelle del ricorso introduttivo, riproposte nei motivi aggiunti, con cui si confrontano le valutazioni svolte dalla commissione tra la ricorrente, giudicata non meritevole di transitare alla seconda fase e gli altri concorrenti considerati invece meritevoli di proseguire nella ulteriore valutazione di cui alla seconda fase.

Alla lettera A) del V motivo, la ricorrente ha contestato l'operazione di "normalizzazione" dei punteggi, svolta dal Comitato di selezione in occasione del riesame della sua valutazione, condotto con il verbale del 13 novembre 2019 impugnato. Siffatta operazione, traducendosi in una riduzione del punteggio complessivo finale attribuito alla medesima, è stata compiuta in rapporto all'età accademica del concorrente PI. Secondo il Comitato, tale normalizzazione doveva

essere operata “si intende dal primo lavoro pubblicato dal PI e rilevato da Scopus”.

Sul punto la ricorrente deduceva che la normalizzazione operata si poneva in contrasto con il criterio prescritto nelle Linee guida del Miur per la valutazione dei progetti PRIN 2017, secondo le quali, nel normalizzare i punteggi in relazione all’età accademica, si doveva tener “*adeguatamente conto di eventuali difformità nelle pratiche disciplinari o citazionali dei sottosectori interessati*” (doc.1 dei motivi aggiunti del 14.2.2020 pag. 1).

Per la ricorrente il CdS ha introdotto una normalizzazione che si discosta da quella adottata e validata nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, vigente per tutto il periodo di tempo in cui il CdS ha valutato i progetti, senza alcuna motivazione ragionevole sul perché non sia stata tarata sugli ultimi dieci anni per H index-10 e su quindici anni per H Index-15 (non a caso denominati H Index 10 e H index 15).

Si contestava, quindi, che la normalizzazione fosse stata effettuata dividendo l’H index per il numero degli anni trascorsi dal primo lavoro pubblicato dalla banca dati Scopus anziché per il numero di anni ad esso correlati, ossia per 10 relativamente allo H Index 10 e per 15 relativamente all’H Index. 15.

Veniva quindi osservato da Codesto Ecc.mo Tribunale che: “*nel caso dell’H Index 10, per l’individuazione del divisore si deve partire, a ritroso nel tempo, considerando al massimo il decennio. Così come per individuare il divisore relativamente all’H Index 15 va considerato, al massimo, il quindicennio e non certo un divisore più ampio, ossia risalente ad anni antecedenti ove un concorrente abbia iniziato a pubblicare il primo lavoro censito da Scopus in anni precedenti il decennio o il quindicennio, come invece illogicamente ed in contrasto con le Linee guida del Miur, ritiene il Comitato di selezione laddove afferma, in entrambi i verbali, che la normalizzazione va effettuata, “si intende dal primo lavoro pubblicato dal PI e rilevato da Scopus”.*

Far retroagire il coacervo della base di divisione (divisore) ad una data antecedente nell’ipotesi in cui un concorrente PI abbia pubblicato il primo lavoro anteriormente al decennio per l’H Index 10 o al quindicennio per l’H Index 15,

così ampliando il divisore, da un lato snatura le nozioni stesse di H Index 10 e H Index 15 (che ritraggono la loro definizione dal numero degli anni che le compongono, ossia, 10 ovvero 15). Dall'altro, genera anche un fattore di rettifica che va a detrimento dei concorrenti che abbiano iniziato la loro attività pubblicistica anteriormente ai predetti archi temporali, per converso avvantaggiando i concorrenti che abbiano iniziato tardivamente a pubblicare” (sentenza § 7.3. e 7.3.1).

Le regole di disciplina dell'H Index, come correttamente evidenziato da Codesto Ecc.mo TAR, si basano su formanti di logica immanenti che generano un “microcosmo di norme e principi”, che deve essere trasportato nel caso in esame, per la valutazione dei progetti di rilevante interesse nazionale.

L'Amministrazione in sede di ottemperanza dovrà quindi attenersi ai criteri suesposti nella valutazione delle opere dell'esponente.

1.1.2. L'esponente lamentava, inoltre, sub A del V motivo, che il riferimento all'età accademica contenuto nelle Linee guida non consente di superare ragionevolmente le comparazioni date dall'H Index, falsandole ben oltre la ragionevole distinzione nelle categorie PI “giovani” e “PI non giovani” in quanto, anche solo considerando l'H Index 10, la medesima risulta non ammessa alla fase successiva: a) nonostante abbia un H index-10 superiore ad altri 10 PI concorrenti, che invece sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione; b) nonostante abbia un H index-10 “pesato”, superiore a 39 del 49 PI concorrenti, ed altresì identico ad altri PI che sono stati invece ammessi alla successiva fase di valutazione. Circostanze emergenti dalla tabella a pag. 47 dei motivi aggiunti.

L'amministrazione in sede di ottemperanza dovrà quindi tenere presente anche quanto suesposto ed i punteggi di cui alla tabella allegata.

1.2. Con il V motivo di ricorso *sub C.* (primo motivo aggiunto) l'esponente ha contestato l'illogicità della valutazione compiuta dal CdS riferita alla sua capacità di acquisizione fondi e ai riconoscimenti definita “buona”, allorché sarebbe sufficiente un'analisi della tabella predisposta a pag. 43 dei

motivi aggiunti del 16 aprile 2020 ed anche già nel precedente atto di motivi aggiunti del 14 febbraio 2020, per capire che sono stati immotivatamente considerati alla stessa stregua il coordinamento di numerosi progetti Europei condotto dalla prof.ssa Gullino con quella di fondi locali, svolto dal concorrente Marco Isaia controinteressato, attribuendo ai medesimi progetti la stessa valenza e permettendo al candidato Isaia di essere ammesso alla successiva fase di valutazione.

Dalla tabella in analisi emerge che la ricorrente ha allegato finanziamenti nazionali ed internazionali già acquisiti come Principal Investigator, di respiro internazionale, contrariamente al candidato Isaia. Tanto è a dirsi, ad esempio, dell'iniziativa 2007 – 2010 denominata “Asia-Link: Tackling BIOSECURITY between Europe and Asia: innovative detection, containment and control tools of Invasive Alien Species potentially affecting food production and trade”, ossia Biosicurezza tra Europa ed Asia, strumenti di innovativa scoperta, contenimento e controllo di specie aliene invasive potenzialmente infettanti cibo, produzione e commercio; al pari del finanziamento 2008, “NATO Science for Peace and Security: Advanced Research Workshop “Role of Plant Pathology in Food Security”: Scienze NATO per la pace e la sicurezza: Workshop di sicurezza avanzata su “Ruolo della patologia delle piante nella sicurezza del cibo”.

Quanto ai Riconoscimenti nazionali ed internazionali ricevuti, la ricorrente Gullino, accanto a svariati riconoscimenti nazionali, ha allegato numerosi riconoscimenti di livello internazionale, quali l'essere stato membro della “British society for Plant Pathology”, della “Mediterranean Phytopathological Union (MPU)”, della American Phytopathological Society (APS) Member and Fellow” (membro e socio); della Australasian Plant Pathological Society; della Association Française de Protection des Plantes (AFPP); della International Society for Horticultural Science (ISHS) ossia della Società Internazionale per le scienze orticole nonché della “International Organization for Biological and Integrated Control”, ossia Organizzazione internazionale per il controllo biologico ed integrato.

L'amministrazione pertanto, nella nuova valutazione, dovrà tenere conto dei principi sopra esposti.

2. Componenti Cds. Nomina di Commissari/o ad acta.

2.1. A più di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza TAR Lazio, 13 aprile 2021, n. 4285, si deve constatare che la stessa non ha avuto seguito, ed è interesse della ricorrente ottenere nuova valutazione di ammissibilità con nuova valutazione dei titoli prodotti dell'esponente, ad opera del Cds composto da nuovi e differenti componenti rispetto ai precedenti ovvero mediante Commissario *ad acta* in composizione monocratica o collegiale, come meglio si addice per le procedure comparative in esame.

È infatti prevista l'applicazione alle commissioni giudicatrici delle cause d'incompatibilità e astensione codificate per i procedimenti nanti al Giudice Ordinario (art. 51 e ss, c.p.c.), in tutti i casi in cui si possa manifestare un sospetto di violazione dei principi d'imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché in tutti i casi in vi possa essere – anche in via potenziale – un conflitto d'interessi, con obbligo per il soggetto di astensione (T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n.84).

I precedenti componenti infatti risultano incompatibili per conflitto d'interessi (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 6 *bis*), avendo gli stessi già effettuato la precedente valutazione, risultata errata alla luce della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

L'Ecc.mo Giudicante dovrà quindi provvedere ad indicare i nuovi e differenti componenti del Cds che rispettino i requisiti d'imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, per permettere un corretto svolgimento della procedura valutativa.

2.2. L'esponente - a tutela di imparzialità e terzietà nella valutazione – indica, come semplice ricognizione di professionalità, i professori sottoindicati quali soggetti idonei alla qualità di Commissari in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, che perciò dovrà procedere:

- 1) a nuovo giudizio di ammissibilità della ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dalla stessa posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase);
- 2) alla valutazione del progetto della ricorrente con un punteggio (seconda fase) e definitivo inserimento in graduatoria finale per il finanziamento.

S.S.D. AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE		
ILARIA CAPUA	Director One Health Center of Excellence University of Florida Gainesville-32611 Florida – USA https://onehealth.ifas.ufl.edu/	icapua@ufl.edu
JAN LEACH	University Distinguished Professor Associate Dean for Research, College of Agricultural Sciences President, International Society for Plant Pathology Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523 USA https://leachlab.agsci.colostate.edu/	Jan.Leach@colostate.edu
SOPHIEN KAMOUN	The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK https://www.tsl.ac.uk/about/people/sophien-kamoun	Sophien.Kamoun@tsl.ac.uk
MARK GLEASON	Iowa State University of Science and Technology Gleason Lab Ames, Iowa 50011 - USA https://faculty.sites.iastate.edu/mgleason/	mgleason@iastate.edu
MATTEO LORITO	Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli https://www.docenti.unina.it/matteo.lorito	lorito@unina.it

3. Riserva della somma necessaria sui fondi Bandi PRIN 2022.

Il valore del progetto presentato dal P.I. Gullino ammonta ad € 941.321,12.

Al fine di garantire la provvista necessaria a finanziare il progetto presentato dalla ricorrente in caso di sua utile collocazione, l'esponente insta affinché la nomina dei Commissari sia accompagnata da una riserva – accantonamento - sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022, per € 941.321,12, un valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

4. Domanda di risarcimento danni ex art. 112, comma 3, c.p.a.

Il valore del progetto presentato dal P.I. Gullino ammonta ad € 941.321,12.

L'illegittima esclusione della Prof.ssa Gullino e la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione (a far data dal 14 settembre 2021) costituiscono all'evidenza un grave danno per l'esponente, sia patrimoniale (mancato finanziamento del progetto) sia non patrimoniale (perdita di chance, danno curriculare).

L'Amministrazione ha provveduto, infatti, ad assegnare i fondi per il PRIN 2017 ed ha indetto nuovo PRIN 2022.

L'esclusione e la mancata valutazione ad oggi dei titoli della ricorrente come previsto nella sentenza devono essere oggetto di ristoro.

Si chiede, pertanto, la condanna del MUR al risarcimento del danno in via equitativa nel caso d'impossibilità all'esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua violazione o elusione (commisurato al valore del progetto presentato ovvero all'incidenza sul curriculum professionale).

* * *

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Stante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ricorso in ottemperanza per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova.

* * *

Per tutte le sovraesposte ragioni, la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR per il Lazio – Roma adito, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattese,

In via preliminare:

disporre la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. sul sito web del MUR di un sunto del ricorso per ottemperanza, con ogni consequenziale pronuncia;

In via principale:

accogliere il presente ricorso in ottemperanza e, per l'effetto:

- 1) nominare nella qualità di Commissari d'ottemperanza ed in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, persone di indiscussa professionalità e imparzialità, anche prescelte tra i professori qui indicati dal ricorrente, affinché in tale qualità provvedano: A) a formulare un nuovo giudizio di ammissibilità del ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dallo stesso posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase), in ottemperanza dei principi espressi da TAR Lazio, 13 aprile 2021, n. 4285; B) alla successiva valutazione del progetto del ricorrente assegnando il punteggio (seconda fase) e con definitivo inserimento in graduatoria finale per l'eventuale finanziamento.
- 2) disporre l'accantonamento - sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022 - di € 941.321,12, che è pari al valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi che non sia possibile recuperare i fondi necessari al finanziamento del progetto giudicato con favore dai Commissari, condannare il MUR al risarcimento del danno in misura pari al valore del finanziamento medesimo.

In ogni caso:

condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in via equitativa per avere cagionato un danno all'immagine della ricorrente – che nel giudizio poi

annullato è stato considerato neppure ammesso alla valutazione di merito del progetto - nella misura che l'Ill.mo T.A.R. adito riterrà di giustizia ed equità.

Con vittoria di spese e onorari.

* * *

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 6 bis, si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad € 300,00.

* * *

Si producono i seguenti **documenti**:

- 1) Copia autentica sentenza TAR Lazio n. 4285/2021 del 13.4.2021;
- 2) Attestazione TAR Roma passaggio in giudicato sentenza;
- 3) Notifica PEC sentenza all'Avvocatura Generale in data 14.6.2021.

Torino, 10 marzo 2022

Prof. Roberto Cavallo Perin